

FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI

STATUTO

(con le variazioni approvate dall'assemblea dei soci del 3 aprile 2012)

ART. 1 - ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Promossa dal Comune di Ravenna, è costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata "FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI".

ART. 2 - SEDE

La Fondazione, che è retta e disciplinata dalle norme del presente statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti, ha sede in Ravenna.

ART. 3 - OGGETTO

La Fondazione, che non persegue scopi di lucro, si propone di svolgere attività culturali ed educative promuovendo, programmando, producendo e propagando manifestazioni e spettacoli, volti a valorizzare la città di Ravenna, la sua Provincia, la Regione e la Nazione.

ART. 4 - ATTIVITA'

L'attività della Fondazione si rivolge a programmi di concertistica, di opera, di danza, di teatro nelle sue diverse espressioni e di spettacolo in genere, curandone l'allestimento e l'esecuzione.

La Fondazione, per lo svolgimento delle attività sopra descritte, può acquisire luoghi di spettacolo e di manifestazioni, sia in uso o in locazione, sia in proprietà, ovvero provvedere al restauro di strutture destinate o da destinare allo spettacolo, al fine di riutilizzarle.

In relazione alla propria attività, cura la loro promozione, l'organizzazione di mostre, esposizioni, rassegne, convegni e seminari; cura altresì pubblicazioni, edizioni di materiale audiovisivo, attività formative ed ogni altra iniziativa utile a valorizzare la propria attività.

La Fondazione può assumere l'organizzazione e la gestione complessive dei luoghi di spettacolo utilizzati per la propria attività.

ART. 5 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

Oltre che organizzare e perseguire direttamente le finalità predette, la Fondazione può stabilire, senza che ne derivi alcuna propria finalità di lucro, rapporti di collaborazione con Amministrazioni pubbliche e private, con Enti societari, Istituti, Università ed organismi di qualunque natura. In particolare può stringere rapporti di associazione produttiva, anche mediante la stipula di convenzioni pluriennali, con organismi di competenza collaudata operanti nei propri settori d'attività.

ART. 6 - PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo e da quelli ricevuti successivamente.

Tale patrimonio (Fondo di dotazione) potrà essere aumentato ed alimentato da donazioni mobiliari ed immobiliari, eredità, legati ed erogazioni da parte di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano la volontà di contribuire al loro conseguimento.

La Fondazione provvede al proprio funzionamento con le rendite del patrimonio di cui

dispone; essa ricerca altresì l'ottenimento di contributi, sponsorizzazioni ed altri proventi per i suoi programmi di attività, presso Enti ed Organismi sia pubblici che privati.

I contributi, le sponsorizzazioni e gli altri proventi non costituiscono incremento del Fondo di dotazione, concorrendo a perseguire le finalità della Fondazione insieme ai proventi dello stesso Fondo.

Gli avanzi d'esercizio verranno utilizzati per ripianare eventuali disavanzi pregressi o, in mancanza, destinati a riserva o investiti nell'attività degli esercizi successivi. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché di fondi di riserva o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali disavanzi dovranno essere sanati con riserve, con avanzi di esercizi precedenti o successivi o con destinazione specifica a tale scopo di contributi e di erogazioni da parte degli aderenti alla Fondazione o di altri sostenitori nonché, in mancanza di tali alternative, con utilizzo del Fondo di dotazione.

ART. 7 - GLI ADERENTI ED I PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

Fanno parte della Fondazione quali "aderenti":

- 1) Comune di Ravenna;
- 2) Provincia di Ravenna;
- 3) Camera di Commercio di Ravenna;
- 4) Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna;
- 5) Associazione Industriali di Ravenna;
- 6) Associazione Commercianti di Ravenna;
- 7) Confesercenti di Ravenna;
- 8) Confederazione Artigianato C.N.A. di Ravenna;
- 9) Diocesi di Ravenna;
- 10) Fondazione Arturo Toscanini - Parma;
- 11) Confartigianato F.A.P.A. di Ravenna.

Possono altresì entrare a farne parte quali "aderenti" in ogni momento soggetti pubblici e privati, siano essi persone giuridiche, associazioni, enti non riconosciuti o persone fisiche la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio di Amministrazione.

Possono essere prese in considerazione le sole domande contenenti gli impegni a corrispondere un apporto al Fondo di dotazione di almeno Euro 25.000,00 ed a contribuire alla realizzazione delle attività della Fondazione.

Coloro che hanno partecipato alla costituzione del Fondo di dotazione possono in ogni caso "aderire" all'attività annuale della Fondazione, senza necessità di accoglimento della loro domanda da parte del Consiglio, fermi restando gli obblighi previsti nel comma successivo.

Tutti gli "aderenti" sono tenuti a concorrere al finanziamento delle attività della Fondazione ed alla loro realizzazione, con un contributo annuale oppure con beni (anche concessi in semplice uso) o servizi, nella misura, con le modalità e con la destinazione individuate dal Consiglio nei singoli esercizi.

Perdono la qualità di "aderenti" i membri che non ottemperino a tutti gli impegni, finanziari e non, sopra indicati.

Fanno altresì parte della Fondazione quali "partecipanti":

- il Presidente onorario (se nominato dall'Assemblea);
- il Prefetto di Ravenna;
- la Regione Emilia Romagna;

- due personalità che onorano Ravenna (se nominate dall'Assemblea).

ART. 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

ART. 9 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

Fanno parte dell'Assemblea ad ogni effetto con pieno diritto di voto:

- a) i rappresentanti degli "aderenti" e del "partecipante" Regione Emilia Romagna, nominati con mandato della durata dell'organo che li ha espressi; tale mandato è personale e delegabile per singole Assemblee;
- b) gli altri "partecipanti", nominati a titolo personale, anch'essi con facoltà di delega per singole Assemblee.

In ogni caso i componenti l'Assemblea decadono con lo scioglimento del Consiglio comunale e sono rieleggibili. Essi rimangono comunque in carica fino alla loro sostituzione da parte dell'organo che li ha espressi.

Ciascun "aderente" o "partecipante" di cui alla lettera a), ha diritto ad un rappresentante, salvo il Comune di Ravenna al quale ne compete un numero minimo di sei, aumentabile secondo quanto previsto nei commi successivi.

La partecipazione di Enti Pubblici alla Fondazione deve esprimere la maggioranza dei componenti l'Assemblea ed a tanto provvederà il successivo incremento numerico dei rappresentanti del Comune di Ravenna.

Ai fini del computo vengono considerati "pubblici" il Prefetto, la Regione, la Provincia, i Comuni e la Camera di Commercio.

ART. 10 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione ed è presieduta dallo stesso.

Essa si riunisce per l'approvazione del bilancio di previsione e dei programmi d'attività e per l'approvazione del bilancio consuntivo, sulla base degli atti predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può essere inoltre convocata per deliberare in merito alla sede della Fondazione, al suo scioglimento, alle modifiche dello Statuto, ad ogni questione che le venga demandata dal Consiglio di Amministrazione, o qualora ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, su qualsiasi supporto, che può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telefax e posta elettronica) che possa garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno stabilito per la prima, purché almeno un'ora dopo.

La convocazione dell'Assemblea e la sua presidenza nella prima riunione e comunque fino alla nomina dei nuovi Organi, sono affidate al Sindaco del Comune di Ravenna.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Salvo il caso di variazione della sede, di modifica dello statuto e di scioglimento della Fondazione, l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'Assemblea.

Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'Assemblea non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione.

Per deliberare la variazione della sede e le modifiche statutarie è necessario in ogni caso il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento della Fondazione è necessario il voto favorevole di tutti i presenti, che rappresentino almeno i tre quarti dei componenti in carica dell'Assemblea.

ART. 11 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea compete:

- a) eleggere il Presidente ed uno o più Vicepresidenti scegliendoli nell'ambito dell'Assemblea stessa indicando, nel caso di più Vicepresidenti, il Vicepresidente Vicario;
- b) eleggere i componenti il Consiglio di Amministrazione, scegliendoli anche al di fuori del proprio ambito, previa determinazione del loro numero;
- c) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Presidente onorario, su proposta del Presidente, scegliendolo fra le personalità che diano lustro alla città di Ravenna, con particolare riguardo ai campi di interesse della Fondazione;
- d) invitare, anche stabilmente se ritenuto opportuno, quali uditori, fino a due componenti, scelti fra le personalità che, nei vari campi di interesse della Fondazione, diano lustro alla città di Ravenna;
- e) approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività;
- f) approvare il bilancio consuntivo;
- g) approvare il Regolamento interno;
- h) nominare il Collegio Sindacale;
- i) deliberare circa la sede, lo scioglimento della Fondazione e le modifiche dello Statuto;
- j) prendere in esame le domande di adesione alla Fondazione e decidere insindacabilmente in ordine ad esse;
- k) deliberare su ogni altra questione attinente che le venga sottoposta.

ART. 12 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque compresi il Presidente ed i Vicepresidenti nominati, secondo la determinazione che l'Assemblea dovrà assumere prima della loro nomina.

La maggioranza dei Consiglieri dovrà essere eletta su indicazione del Comune di Ravenna.

Il Consiglio può delegare, nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri e/o ad uno o più Comitati esecutivi, determinandone i limiti della delega. I Comitati esecutivi, le cui regole di funzionamento saranno definite in sede di loro istituzione, saranno composti da un numero di consiglieri variabile da due a tre con il rispetto della maggioranza pubblica prevista al comma precedente per il Consiglio di Amministrazione.

Partecipano al Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Presidente onorario ed il Sovrintendente, se nominati.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Essi decadono in ogni caso con lo scioglimento del Consiglio Comunale di Ravenna; rimangono tuttavia in carica, per la gestione ordinaria, fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I componenti nominati in sostituzione di coloro che siano venuti a mancare per

dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori.

Decade il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni di Consiglio.

Per la sostituzione degli amministratori decaduti o cessati dall'incarico per qualsiasi motivo nel corso del mandato, si applicano le disposizioni dell'art. 2386 del Codice Civile.

Ai lavori del Consiglio di Amministrazione potranno essere invitati i delegati dei soci aderenti, in qualità di uditori, quando ritenuto utile od opportuno in relazione agli argomenti posti in discussione e/o deliberazione.

ART. 13 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio viene convocato ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso scritto da recapitarsi ai componenti il Consiglio ed il Collegio Sindacale almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, riducibili a 24 ore in caso di particolare urgenza, su qualsiasi supporto, che può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telefax e posta elettronica) che possa garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

I Consiglieri in numero di almeno 1/3 ed il Collegio Sindacale possono chiedere la convocazione del Consiglio, indicando l'oggetto su cui deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

I verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, firmati dal Presidente e dal Segretario, sono riportati in appositi registri.

ART. 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Compete al Consiglio di Amministrazione:

a) predisporre, per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea:

- il bilancio preventivo ed il programma di attività;
- il bilancio consuntivo;
- il regolamento interno;

b) tenere il ruolo dei componenti dell'Assemblea generale, verificandone i requisiti;

c) proporre all'Assemblea le variazioni di statuto che risultassero necessarie ed opportune, nonché le deliberazioni su altre questioni che siano pertinenti alle attribuzioni dell'Assemblea;

d) nominare il Sovrintendente e revocarlo;

e) nominare il/i Responsabile/i artistico/ci, il Segretario generale ed il Responsabile amministrativo e revocarli;

f) stabilire l'entità, le modalità e la destinazione del contributo annuale degli aderenti;

g) assumere le decisioni: in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché in ordine alla definizione dell'apparato, alle assunzioni ed all'organizzazione del lavoro ed a quant'altro necessario per la gestione;

h) convalidare i provvedimenti adottati dal Presidente in caso di urgenza;

i) fissare l'ordine del giorno delle sedute delle Assemblee predisponendone i provvedimenti da approvare.

Le attribuzioni definite alle precedenti lettere g) ed h) possono essere oggetto di delega, ai sensi del 3° comma dell'articolo 12.

Le attribuzioni di cui alla lettera h) possono essere delegate solo al comitato esecutivo.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

Al Presidente della Fondazione compete:

- a) la legale rappresentanza della Fondazione;
- b) la convocazione e la presidenza dell'Assemblea;
- c) la convocazione, la presidenza e la determinazione dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'adozione, in caso di urgenza, di ogni opportuno provvedimento di competenza del Consiglio, da sottoporre nel più breve tempo allo stesso Consiglio di Amministrazione;
- e) la proposta all'Assemblea del Presidente onorario e dei Vicepresidenti, indicando in particolare per quale di questi ultimi, nel caso siano più d'uno, si propone la carica di Vicepresidente Vicario;
- f) l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, egli viene so-stituito dal Vicepresidente o, in caso di più consiglieri nominati a questa carica, dal Vicepresidente Vicario.

ART. 16 - IL COLLEGIO SINDACALE

Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio Sindacale, formato da tre membri che durano in carica un triennio, sono nominati dall'Assemblea, e sono rieleggibili. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Per la composizione del Collegio e per il suo funzionamento dovranno essere osservate le norme degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

L'Assemblea dei soci può decidere di affidare allo stesso Collegio Sindacale anche la revisione legale dei conti, ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti del Codice Civile.

Per il funzionamento e la retribuzione del Collegio Sindacale valgono le norme di legge. Quanto sopra fatta salva l'applicazione di diverse disposizioni dettate da leggi e/o regolamenti speciali previsti dall'organismo pubblico di controllo.

ART. 17 - I BILANCI

Gli esercizi della Fondazione coincidono con l'anno solare e vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'Assemblea approva:

- entro il mese di febbraio il bilancio preventivo dell'anno di competenza, accompagnato dal programma annuale d'attività;
- entro il mese di giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte e sulla situazione economico patrimoniale nonché da quella del Collegio Sindacale.

L'Assemblea dovrà altresì deliberare, su proposta del Consiglio e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6, la destinazione dell'avanzo o il ripianamento del disavanzo di gestione.

ART. 18 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione, da deliberare con le maggioranze previste dall'articolo 10, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori e fissandone i poteri e le attribuzioni.

Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede di liquidazione, saranno devoluti ad enti che svolgano attività simili od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo pubblico di controllo competente per legge.

ART. 19 - REGOLAMENTO INTERNO

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le

disposizioni necessarie all'esecuzione del presente statuto, la Fondazione si dà un Regolamento interno, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea generale.

Esso deve tenere conto dei seguenti indirizzi di massima:

- Per lo svolgimento delle sue attività la Fondazione potrà valersi di un Sovrintendente, di un Responsabile artistico, di un Segretario e di un Responsabile amministrativo, nonché del personale messo a disposizione in via permanente o temporanea dagli Enti i cui rappresentanti fanno parte della Fondazione, oltre al personale direttamente assunto. Nel caso in cui si manifestino ulteriori e diverse esigenze, la Fondazione può far ricorso anche a collaboratori esterni.

- La Fondazione utilizzerà in via prioritaria le strutture, i luoghi e gli strumenti di pertinenza degli Organismi rappresentanti l'Assemblea.

Il Regolamento dovrà prevedere:

- i criteri di designazione del Sovrintendente e del Responsabile artistico;
- le modalità di versamento dei contributi annuali degli aderenti per finanziare l'attività;
- le modalità di acquisto di beni, di assegnazione di lavori, di prestazione d'opera professionale e non, di incarichi di servizi di altro genere;
- le procedure interne amministrative.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.